

NOVITA' LEGGE FINANZIARIA 2007

CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI SENZA ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO.

Rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo, immatricolato come “euro 0” o “euro 1”, senza sostituzione: se il veicolo viene consegnato ad un demolitore autorizzato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione:

- è previsto un contributo pari al costo di demolizione (disciplinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 209 del 2003), comunque nei limiti di € 80 per veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione;
- se il soggetto che effettua la rottamazione non risulta intestatario di veicoli registrati, quest'ultimo può richiedere il totale rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio.

Il contributo e la possibilità di richiedere il rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla rottamazione.

Rottamazione di un'autovettura, immatricolata come “euro 0” o “euro 1”, senza sostituzione: se il veicolo viene consegnato ad un demolitore autorizzato dal 2 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione:

- è previsto un contributo pari al costo di demolizione (disciplinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 209 del 2003), comunque nei limiti di € 80 per veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione;
- se il soggetto che effettua la rottamazione non risulta intestatario di veicoli registrati, quest'ultimo può richiedere il totale rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio.

Il contributo e la possibilità di richiedere il rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla rottamazione.

CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI E/O L'ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO

1. Rottamazione di autovetture e di autoveicoli ad uso promiscuo “euro 0” o “euro 1” a fronte di acquisto di autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al km:

- è concesso un contributo di € 800 per l'acquisto dell'autoveicolo nuovo;
- è prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due annualità. Tale esenzione sarà di tre annualità se il veicolo nuovo:
 - ha una cilindrata inferiore a 1300 cc;
 - anche se con cilindrata superiore a 1300 cc, è acquistato da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.

Tali disposizioni valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d'acquisto sia stato stipulato dal 3.10.2006 al 31.12.2007. I veicoli nuovi, in ogni caso, devono essere immatricolati entro il 31.03.2008.

2. Rottamazione di autocarro immatricolato come “euro 0” o “euro 1”, avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, a fronte di acquisto di autocarro immatricolato come “euro 4” o “euro 5” avente un peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate:

- è concesso un contributo di € 2.000 per ogni autocarro, così come descritto all'art. 54, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 285 del 1992- Codice della Strada.

Tali disposizioni valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d'acquisto sia stato stipulato dal 3.10.2006 al 31.12.2007, con possibilità d'immatricolazione entro il 31.03.2008.

3. Acquisto di autovettura o autocarro nuova/o, omologato dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno:

- è concesso un contributo pari ad € 1.500, incrementato di ulteriori € 500 se il veicolo acquistato ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.

Tali agevolazioni sono cumulabili con quelle di cui ai punti 1 e 2. Esse si applicano ai veicoli nuovi il cui contratto d'acquisto sia stato stipulato dal 3.10.2006 al 31.12.2009, con possibilità d'immatricolazione entro il 31.03.2010.

Nelle ipotesi di cui ai punti n. 1, 2 e 3 il contributo:

- spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, documentato dallo stato di famiglia;
- non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

4. Rottamazione di motociclo “euro 0” a fronte di acquisto di motociclo “euro 3”.

- è previsto un contributo pari al costo di demolizione, nei limiti di € 80 per motociclo. Tale contributo è anticipato dal venditore;
- l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per cinque annualità.

Tali disposizioni valgono per i motocicli nuovi il cui contratto d'acquisto sia stato stipulato dal 1.12.2006 al 31.12.2007, con possibilità d'immatricolazione entro il 31.03.2008.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL VENDITORE

Il venditore, al momento della trascrizione al PRA del veicolo nuovo, è tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale vanno indicati, tra gli altri;

- la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007;
- la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui al D. Lgs. n. 209 del 2003 e la conformità dello stesso ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007;
- copia del certificato di rottamazione rilasciato dai centri autorizzati.

Il venditore, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

Attenzione: è opportuno che l'acquirente del veicolo nuovo si accerti che il venditore abbia correttamente espletato tutte le operazioni necessarie, presentando documentazione completa al PRA, per ottenere i benefici previsti dalla Legge Finanziaria 2007.

NUOVO TARIFFARIO TASSE AUTOMOBILISTICHE

La Legge Finanziaria 2007 contiene una revisione delle tariffe delle tasse automobilistiche, operata tenendo conto della classe di emissioni del veicolo: più il veicolo è “inquinante”, maggiore è il costo del bollo. E' stato introdotto, inoltre, un superbollo per i veicoli di potenza superiore a 100 Kw (136 CV), da calcolarsi su ogni Kw superiore ai 100.

Gli incrementi percentuali del 10% approvati dalla Regione Veneto a partire dal 1.01.2002 vengono ricalcolati sugli importi della Tabella 2 allegata alla Legge Finanziaria.

Nuove tariffe differenziate sono state previste per i motocicli, a seconda della classe "euro" di appartenenza. Anche in questo caso, gli importi, così come stabiliti nella Tabella 1 allegata al Decreto Legge 3.10.2006, n. 262, convertito con modificazioni nella Legge 24.11.2006, n. 286, sono rideterminati secondo la medesima percentuale del 10% già approvata dalle Regione Veneto.

La tabella seguente, con gli importi in vigore nella Regione Veneto, si applica con riferimento ai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007.

Tipologia del veicolo		Valore annuo del kw espresso in euro		Valore annuo del cv espresso in euro 1 cv = 0,736 kw	
		Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO - PERSONE E COSE					
EURO 0	fino a 100 kw o 136 cv	3,30	3,40	2,43	2,50
	oltre 100 kw o 136 cv per ogni kw/cv aggiuntivo	4,95	5,05	3,64	4,16
EURO 1	fino a 100 kw o 136 cv	3,19	3,29	2,34	2,42
	oltre 100 kw o 136 cv per ogni kw/cv aggiuntivo	4,79	4,93	3,52	3,63
EURO 2	fino a 100 kw o 136 cv	3,08	3,17	2,27	2,33
	oltre 100 kw o 136 cv per ogni kw/cv aggiuntivo	4,62	4,76	3,40	3,51
EURO 3	fino a 100 kw o 136 cv	2,97	3,06	2,19	2,26
	oltre 100 kw o 136 cv per ogni kw/cv aggiuntivo	4,46	4,59	3,28	3,38
EURO 4-5	fino a 100 kw o 136 cv	2,84	2,93	2,09	2,16
	oltre 100 kw o 136 cv per ogni kw/cv aggiuntivo	4,26	4,39	3,14	3,23
AUTOBUS		3,23	3,33	2,38	2,45
AUTOVEICOLI SPECIALI		0,47	0,48	0,35	0,35

MOTOCICLI	Fino a 11 kw o 15 cv (importo base)	Oltre 11 kw o 15 cv (euro / kw oltre all'importo base)	
		Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	
EURO 0	28,60	1,87	
EURO 1	25,30	1,43	
EURO 2	23,10	1,10	
EURO 3	21,02	0,97	

Le informazioni circa la classe di appartenenza del proprio veicolo possono essere rintracciate consultando la carta di circolazione: sulla stessa sono riportati gli estremi delle direttive antinquinamento rispettate dal motore del veicolo. Per consultare la tabella di corrispondenza tra le direttive antinquinamento e la classificazione Euro, visitare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2614.

Autovetture e veicoli per il trasporto promiscuo omologati per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno.

Non si applica il tariffario sopra riportato. Per tali mezzi, a prescindere dalla classe "euro" di appartenenza, restano applicabili le tariffe, già in vigore nel 2006. Tale disposizione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente all'immatricolazione.

Veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1

A decorrere dal 3.10.2006, in riferimento agli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, per i veicoli aventi tutte e tre le seguenti caratteristiche:

- immatricolati o reimmatricolati come N1 (veicoli destinati al trasporto merci);
- che presentano codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o più posti;
- che hanno un rapporto tra la potenza espressa in Kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180;

la tassazione è effettuata in base alla **potenza effettiva** dei motori, ovvero in base ai Kw.

Importante: per evitare disguidi ed errori nel calcolo del bollo, possibili nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, **si consiglia di provvedere al pagamento della tassa automobilistica tramite sistema automatizzato**, recandosi presso gli uffici postali, presso tabaccherie abilitate e agenzie o delegazioni ACI. Fornendo la targa del mezzo, si può sapere con certezza quale è l'importo da versare ed effettuare contestualmente il pagamento.

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA CIRCA GLI ECOINCENTIVI ANNI 2002/2003.

Le disposizioni dell'articolo 2 del Decreto Legge 8.07.2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8.08.2002, n.178, nonché quelle dell'articolo 1 del Decreto Legge 13.01.2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.03.2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti d'acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285.